



# TRIBUNALE DI NAPOLI

## *Il Dirigente Amministrativo*

- *Letta la nota del 29/ ottobre 2012 con la quale il Direttore della Sezione Fallimentare, alla luce della vigente normativa di settore, ha sottoposto a questa Dirigenza la valutazione della possibilità di considerare cessata l'attività certificativa, finora svolta dalla cancelleria del tribunale, con riferimento alle attestazioni di assenza di procedure fallimentari in corso, richieste dagli interessati;*
- *considerato che, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 L.F., essendo peraltro ormai decorso più di un quinquennio - corrispondente al periodo di validità delle predette certificazioni - dall'abolizione normativamente disposta dal D. L.vo 5/06, del Pubblico Registro dei Falliti, può ritenersi definitivamente trasferita alle Camere di Commercio -- Ufficio del Registro delle Imprese - la funzione di pubblicità notizia relativa alle sussistenze di procedure fallimentari, essendo tale dato attestato dal certificato di vigenza rilasciato dal predetto organismo;*
- *verificato che, secondo quanto ulteriormente precisato dal predetto Direttore, le comunicazioni alla Camera di Commercio, concernenti la pendenza di procedure fallimentari a carico di società ed imprese, vengono eseguite con immediatezza ed attraverso canali privilegiati;*
- *che è, pertanto, possibile ed opportuno snellire gli oneri a carico della cancelleria eliminando le duplicazioni di adempimenti;*
- *considerato, altresì, che, a seguito del nuovo quadro normativo delineato dall'art. 15 della legge 183/11, nei rapporti con gli organi della P.A. e gestori di pubblici servizi, l'autocertificazione costituisce, per il privato, strumento ordinario utilizzabile per comprovare stati, qualità personali e fatti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/00;*
- *che, conseguentemente, fino all'attuazione delle convenzioni di cui all'art. 58 del D. L.vo 82/05, occorre comunque assicurare l'acquisizione diretta del documento, nonché le verifiche a campione sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dai privati, eseguite da parte delle Amministrazioni procedenti;*

**DISPONE**

*A decorrere dal 1/01/2013, è da ritenersi cessato il servizio di rilascio a privati di certificati fallimentari presso la cancelleria di questo Tribunale, per essere la relativa funzione definitivamente trasferita alla Camera di Commercio – Registro delle Imprese.*


*Fino a nuova disposizione, la cancelleria fallimentare continuerà, invece, a corrispondere alle richieste delle Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi. Il Direttore della Sezione Fallimentare, di comune intesa con il Direttore della Sezione Informatica, curerà che apposito avviso all'utenza sia pubblicato sul sito del Tribunale.*

### **DISPONE**

*che copia del presente ordine di servizio sia trasmessa al Coordinatore del Settore Civile, al Direttore della Sezione Fallimentare e al Direttore della Sezione Informatica nonché, per opportuna conoscenza, al Sig. Presidente della Sezione Fallimentare.*

Napoli li 28/03/13

**Il Dirigente Amministrativo**  
(Dott. Angelo Di Luna)



**V° Il Presidente del Tribunale**  
(Dott. Carlo Alemi)

